

Sentenza n. 17/05

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
COLLEGIO DI LAVORO**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Vincenzo SAMMARTANO	Presidente
Dott. Eduardo TAMMARO	Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. **183** del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2003**

T R A

Xxx Xxxx, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. Xxx Xxxx che lo rappresenta e difende in giudizio, in unione all'avv. Xxx Xxxx del foro di Udine, per procura a margine del ricorso in appello depositato il 10.10.03:

APPELLANTE

E

YYY, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto presso l'ufficio provinciale YYY di Trieste, coi procuratori avv. ti Xxx Xxxx, Xxx Xxxx ed Xxx Xxxx, che lo rappresentano e difendono in giudizio, per procura generale alle liti dd. 10.1.2002 del notaio Xxx Xxxx di Roma, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.1.04;

APPELLATO

Oggetto della causa: Risarcimento danni altre ipotesi. Appello alla sentenza n. 242/2003 dd.9.9.03/11.9.03 del Tribunale di Udine. Causa decisa all'udienza di discussione dd. 10.2.05

CONCLUSIONI

dell'appellante: Previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in totale riforma della sentenza impugnata respingersi le domande tutte proposte dalla ricorrente o comunque ridursi le somme liquidate a titolo di danni a quanto di giustizia, compensandosi le spese di primo grado od in subordine contenendone la ripetizione a quanto dovuto sulla scorta della tariffa. Spese diritti ed onorari di doppio grado rifiuti.

dell'appellato: L'YYY chiede il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza impugnata e dichiara, altresì, di opporsi a che sia sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendo gravi ed irreparabili motivi dalla esecuzione della stessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il giorno 11.10.2001 l'YYY evocava in giudizio Xxx Xxxx , suo ex dipendente in Udine, esponendo che questi era stato condannato , con sentenza oramai irrevocabile , alla pena di 4 mesi di reclusione per il delitto di peculato per profitto di errore altrui perpetrato ai danni dell'ente suo datore di lavoro. Esponeva parte attrice che il Xxx Xxxx si era infatti , nel 1991 , appropriato di un pacco di stampati destinati ad altra sede ma consegnati a quella di Udine vendendoli al pubblico e trattenendo per sé i relativi proventi ; notava quindi la ricorrente che erano presenti i requisiti tutti per affermare la responsabilità aquiliana del convenuto , a norma degli artt. 2043 , 2059 c.c. e 185 c.p. e quantificato il suo credito , chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in citazione.

Si costituiva in giudizio il resistente che rilevava come la presente fosse una controversia di lavoro e come perciò fosse necessario convertire il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. . Eccepeva poi il Xxx Xxxx l'intervenuta prescrizione del credito qui azionato a norma dell'art. 2947 c.c. , contestava la quantificazione del credito stesso effettuata da controparte e precisava di avere più volte offerto di risarcire il danno ,solo a fini transattivi e senza ammissione di responsabilità , ma invano . Perorava dunque il convenuto l'accoglimento delle conclusioni di cui in atti Convertito il rito , il Giudice del lavoro sospendeva il giudizio per consentire l'effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione , non tenutosi . Curato detto adempimento in modo infruttuoso, la causa veniva riassunta e discussa e decisa con la sentenza n. 242/2003 dd. 9/11.9.2003.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il Xxx Xxxx che , descritti i fatti di causa e riassunto il corso del processo , indicava tre motivi di doglianza . Per il primo di essi , la decisione era errata ove essa male applicava il dettato dell'art. 2947 III comma , c.c. qui invece non applicabile atteso che il reato commesso dall'attore si prescrive in soli cinque anni . Inoltre , errata ed eccessiva era, a detta dell'appellante , la quantificazione dei danni patiti da controparte la quale non aveva tenuto conto delle precise contestazioni mosse dal convenuto . Da ultimo , ingiustamente si erano addossate al Xxx Xxxx le spese del giudizio senza valutare il contegno delle parti e quantificando le stesse in modo eccessivo ; traeva perciò l'appellante le conclusioni di cui sopra Si costituiva anche in questo grado l'YYY che riassunti i fatti di causa e descritto l'iter del processo , replicava ai motivi di doglianza e , pure , alla richiesta ex art. 431 c.p.c. del resistente e concludeva nei termini su trascritti . La Corte provvedeva in ordine alla richiesta ex artt. 351 e 431 c.p.c. del Xxx Xxxx come da ordinanza dd. 22/28.1.2004.

All'udienza del 10.2.2005 la causa veniva poi discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza e riportato in calce.

Motivi della decisione

L'appello qui proposto da Xxx Xxxx è fondato e va accolto.

Pacifici i fatti di causa , resi chiari dal giudicato penale di cui ai documenti dimessi , fondata è però l'eccezione di prescrizione

quinquennale sollevata , con costanza, dall'interessato . Infatti , è pacifico ed evidente che , in ragione della pena , il reato ascritto al convenuto e soggetto a prescrizione quinquennale .

Come a ragione nota l'appellante pero l'art. 2947 , III comma , c.c. non rileva in tale caso sicchè non assume rilievo la data della pronuncia di condanna ; infatti da tempo la prassi di legittimità ha statuito che:"...l'art. 2947 terzo comma seconda parte c.c. il quale ...stabilisce che , seè intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commicon decorso dalla data ...in cui la sentenza è divenuta irrevocabile , si riferiscealla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto , qualora la prescrizione sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento , resta inoperante la norma indicata , ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. , con decorrenza dal giorno del fatto". (vedi Cass. 5693/2001 , Cass. S.U. 1479/1997 , Cass. 2585/1990 fra le diverse conformi) . Detto principio vale proprio qui : fatto reato e diritto al risarcimento da danno extracontrattuale hanno infatti gli stessi termini quinquennali di prescrizione e decorrono dalla data (dal maggio 1991 a , volendo calcolare un termine certo , il mese di gennaio 1994 , momento della prima decisione di condanna) del fatto e quindi si erano qui estinti per prescrizione quinquennale , in assenza di atti interruttivi anteriori al giorno 11.10.2001 qui improvati ed inesistenti (il I atto interruttivo è pertanto stato l'atto di citazione notificato in questo giudizio). Detto rilievo assume all'evidenza carattere dirimente in ordine alla decisione della controversia ; a mente dell'art. 346 c.p.c. poi parte appellata è qui decaduta dalla facoltà di proporre in questo grado domande subordinate , poste in prime cure ma non qui , da ritenersi assorbite dalla decisione assunta dal

Tribunale(vedi Cass. 2552/1989).

Sussistono giusti motivi per compensare per intero , fra le parti, le spese processuali di ambo i gradi
P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste definitivamente pronunciando , così decide:

in riforma della sentenza in data 9.9.03 , n. 242/03 , del Tribunale di Udine , appellata da Xxx Xxxx nei
confronti dell'YYY, respinge la domanda proposta da quest'ultimo con citazione in data 11.10.2001.

Compensa in toto fra le parti le spese di lite

Trieste,10.2.2005

Il Presidente

Il Consigliere Est.